

BONUS AGGREGAZIONI STUDI PROFESSIONALI

Art.1, commi da 70 a 76 della Legge n.244 del 21/12/2007 (Legge Finanziaria 2008)

REQUISITI

- agevolazione riservata agli studi associati o ad altre entità giuridiche anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno 4 ma non più di 10 professionisti a condizione che tutti i soggetti esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura aggregata;
- le aggregazioni tra professionisti devono essere effettuate nel periodo fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010;
- il bonus spetta per le spese sostenute dalla nascita della nuova struttura e nei 12 mesi successivi.

CONDIZIONI

- anche se la misura agevolativa è strutturata come misura di "carattere generale", l'eventuale diversa configurabilità come "aiuto di Stato", ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, comporta il necessario esame dell'Esecutivo Comunitario e il conseguente obbligo – in capo allo Stato italiano – di non dare attuazione all'agevolazione, in attesa dell'autorizzazione prevista.

L'efficacia della normativa agevolata è pertanto subordinata al nulla osta da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato CE.

BONUS

- consente di fruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione che è pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni strumentali quali mobili, arredi, impianti e attrezzature, programmi informatici, acquisto di brevetti, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati dalla nuova aggregazione professionale, purchè le stesse siano di natura straordinaria e cioè in grado di incrementare il valore dei beni ai quali si riferiscono.

BONUS AGGREGAZIONI STUDI PROFESSIONALI

Art.1, commi da 70 a 76 della Legge n. 244 del 21/12/2007 (Legge Finanziaria 2008)

REQUISITI

- agevolazione riservata agli studi associati o ad altre entità giuridiche anche in forma societaria, formati da quattro a dieci professionisti a condizione che tutti i soggetti esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura aggregata;
- le aggregazioni tra professionisti devono essere effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010;
- il bonus spetta per le spese sostenute dalla nascita della nuova struttura e nei 12 mesi successivi.

CONDIZIONI

- anche se la misura agevolativa è strutturata come misura di "carattere generale", l'eventuale diversa configurabilità come "aiuto di Stato", ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, comporta il necessario esame da parte dell'Esecutivo comunitario e il conseguente obbligo – in capo allo Stato italiano – di non dare attuazione all'agevolazione, in attesa dell'autorizzazione prevista. L'efficacia della normativa agevolata è pertanto subordinata al nulla osta da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato CE.

BONUS

- consente di fruire di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione che è pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisto dei beni strumentali quali mobili, arredi, impianti e attrezzature, programmi informatici, acquisto di brevetti, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati dalla nuova aggregazione professionale, purchè le stesse siano di natura straordinaria e cioè in grado di incrementare il valore dei beni ai quali si riferiscono.